

## COMUNE DI COLOBRARO

(Provincia di Matera)

## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Prot. 1207 del 15 MAR. 2022

N. 37 del 11.03.2022

OGGETTO:

CANONE UNICO PATRIMONIALE. APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2022.

L'anno Duemilaventidue e questo giorno undici del mese di Marzo ore 17,35 in videoconferenza, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti i Sigg.:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
1	Avv. Bernardo Andrea	Sindaco	x	
2	Ing. Rimedio Gaetano	Vicesindaco	х	
3	Rag. Celano Santo	Assessore	х	

Assegnati n. 3 - In carica n. 3 - Presenti n. 3 - Assenti n. 0

Presiede l'Avv. BERNARDO Andrea in qualità di Sindaco;

Partecipa in videoconferenza il Segretario Comunale Dott.ssa PANZARDI Filomena.

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti,

### **DICHIARA**

aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e ss.mm.i.; Letto lo Statuto Comunale;

#### LA GIUNTA COMUNALE

Accertato che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nella fase preventiva della formazione dell'atto, è stato espletato il controllo di regolarità tecnica, amministrativa e contabile ed è stato espresso parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica, amministrativa e contabile per le rispettive competenze dal Servizio di Polizia Municipale e dal Responsabile del Servizio Tributi-Economico-Finanziario.

Dato atto, pertanto, che è stato assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, il controllo di regolarità tecnica, amministrativa e contabile ex art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, in particolare:

- il comma 816 a mente del quale "... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi...";
- il comma 837 a mente del quale "... A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ...";
- il comma 838 a mente del quale "... Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ...".

Vista la disposizione del comma 821 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede: "Il canone è disciplinato dagli enti con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446...".

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 03/03/2021 con la quale è stato istituito e approvato il Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale, ai sensi della Legge n. 160/2019, articolo 1, commi 816-836, nonché le tariffe del canone come allegate alla predetta deliberazione.

Considerato che l'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 dispone che "... Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe ...".

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 819, della Legge 27 dicembre 2019, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Considerati, inoltre, i distinti coordinati disposti di cui all'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 di cui:

- al comma 826 e al comma 827 che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, rispettivamente la tariffa standard annua, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare e la tariffa standard giornaliera, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, dando atto che le stesse sono modificabile per perseguire le finalità di cui al comma 817;
- e altresì al comma 841 e al comma 842 che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e
  con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837, rispettivamente, la tariffa di base annuale per le
  occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, e alla tariffa di base giornaliera per le occupazioni
  che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare.

Ritenuto necessario procedere per l'anno 2022 alla determinazione delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori, riportati nel prospetto di cui all'Allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Dato atto che dall'applicazione delle tariffe, al netto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 viene assicurato un gettito almeno pari a quello conseguito dai tributi/entrate/canoni che sono sostituiti dal presente canone.

#### Visti:

- l'art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";
- la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 26 del 11.11.2021, ad oggetto: "Enti ed organismi pubblici bilancio di previsione per l'esercizio 2022";
- il Decreto del 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.309 del 30 dicembre 2021, con il quale il Ministro degli Interni ha disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali al 31 marzo 2022";
- l'art. 3, comma 5 sexiesdecies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022 n.15, che ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022/2024 da parte degli enti locali.

#### Richiamati inoltre:

- l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che "... a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano (pag. 4 di 5) efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ...";
- la Circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le

quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it.

Considerati i seguenti atti di programmazione dell'Ente:

- √ N. 13 del 30.06.2017, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato le linee programmatiche del mandato amministrativo 2017/2022;
- ✓ N. 87 del 18.11.2021, con la quale la Giunta Comunale ha adottato lo schema di Documento Unico di Programmazione 2O22/2024, come predisposto dal Responsabile del Servizio Finanziario;
- N. 53 del 30.11.2021, mediante la quale il Consiglio Comunale ha preso atto dell'avvenuta presentazione dello Schema di Documento Unico di Programmazione 2022/2024;
- ✓ N. 56 del 30.12.2021, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di programmazione per il periodo 2022/2024.

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 rubricato "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 concernente "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Visto lo Statuto comunale.

Con voti unanimi e favorevoli, resi nelle forme di legge;

#### **DELIBERA**

- 1. Di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che in questa sede si intende interamente riportato/approvato e da considerarsi parte integrante e sostanziale del deliberato.
- 2. Di confermare e approvare anche per l'anno 2022 il prospetto delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, come approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 03/03/2021 in uno al Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale.
- 3. Di dare atto che, sulla scorta dell'accertato per l'annualità 2021, vengono previste nelle entrate del Bilancio di previsione la somma di complessivi € 4.200,00 (di cui: € 4.000 per Cosap sul capitolo 35358.10; € 100 per Pubblicità sul cap. 31312; € 100 per affissioni sul capitolo 31313);
- 4. Di dare mandato all'Ufficio Protocollo di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della presente.
- 5. Di garantire, inoltre, la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.
- **6.** Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con voti unanimi e favorevoli, resi nelle forme di legge, ai sensi dell'articolo 134 -comma 4°- del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, stante l'urgenza della sua attuazione.

Visto: sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità tecnica e amministrativa e contabile si dichiara di aver espresso parere come riportato nel testo deliberativo.

Il responsabile del servizio interessato

Il responsabile del servizio finanziario

F.to Avv. Andrea BERNARDO

F.to Avv. Andrea BERNARDO

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI Il Presidente F.to Avv. Andrea BERNARDO

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dalla data odierna e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni continui e consecutivi. RFG、ル・メラト

Dalla residenza Municipale, lì 15 MAR. 2022

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione, contestualmente all'affissione viene data comunicazione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari come previsto dall'art. 125, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Dalla residenza Municipale, lì 15 MOR. 2022

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 11 MOR 2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e ss.mm.ii..

Dalla residenza Municipale, lì 15 MAR. 2022

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 13	per il decorso termine di 10 4, comma 3, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Dalla residenza Municipale, lì	Il Segretario Comunale
	F.to Dott.

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Dalla residenza Municipale, lì 15 MAR. 2022

Il Segretario Comunale Dott.ssa Filomena PANZARDI

Cons

## DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

## **DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLE TARIFFE ORDINARIE**

## 1. TARIFFA STANDARD ANNUALE:

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici, e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, le tariffe annue per metro quadrato è la seguente:

### TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO € 6.00

#### 2. TARIFFA STANDARD GIORNALIERA:

Per le occupazioni di suolo e spazi pubblici, e per le esposizioni pubblicitarie GIORNALIERE le misure tariffarie a giorno per metro quadrato sono le seguenti:

## TARIFFA A GIORNO PER METRO QUADRATO € 0.60

Per le occupazioni temporanee aventi durata inferiore al giorno la misura di tariffa di cui sopra è determinata in base alle seguenti fasce orarie:

- dalle ore 7 alle ore 14 riduzione della tariffa giornaliera del 80% ossia di 0.12 €/mq;
- oltre le ore 14 tariffa giornaliera intera.

## 3. TARIFFA STANDARD PER PUBBLICHE AFFISSIONI:

Per le affissioni di manifesti le misure tariffarie per 10 giorni o frazione di esposizione, per foglio formato 70x100 sono le seguenti:

CA	~~		n.	,,,
	1 -	f = f .	IN.	-

## **TARIFFA BASE AFFISSIONI**

Categoria unica

€ 0,60

Le tariffe ordinarie sono rivalutate annualmente contestualmente al Bilancio di Previsione in base alla variazione media annua, riferita al mese di ottobre dell'anno precedente, dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati fermo restando il potere della Giunta Comunale di modificarne l'importo.

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni e autorizzazioni

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTI TARIFFA ANNUALE	COEFFICIENTI TARIFFA GIORNALIERA
1) Passi e accessi carrabili	0,50	0,50
2) Tende e spazi soprastanti e sottostanti	0,00	0,00
3) Distributori di carburanti	2,00	2,00
4) Occupazioni collegate ad attività pubblici esercizi	0,50	0,50
5) Occupazioni per attività dello spettacolo viaggiante	0,20	0,20
6) Chioschi e edicole	1,00	1,00
8) Traslochi e interventi edilizi d'urgenza con autoscale	0,00	0,50
9) Scavi, manomissione suolo e sottosuolo	1,00	1,00
10) Attività edile	0,00	1,00
11) Serbatoi interrati	1,00	1,00
12) Esposizione merci fuori negozio	1,00	1,00
13) Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio	1,00	1,00
14) Occupazione con elementi di arredo	0,50	0,50

15) Occupazione per contenitori per la raccolta "porta a porta" dei rifiuti	0,00	0,00
16) Occupazioni senza scopo di lucro effettuate da associazioni, comitati, partiti politici	0,20	0,20
17) Occupazioni con griglie intercapedini	0,50	0,50
18) Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici	1,00	1,00
19) Insegna di esercizio fino a mq. 5	0,00	0,00
20) Impianto pubblicitario: fino a mq. 5,5	0,76	0,00
da mq. 5,5 a mq. 8,5	1,14	0,00
oltre mq. 8,5 per 1 mq.	1,52	0,00
1) Impianto pubblicitario luminoso: fino a mq. 5,5	1,52	0,00
da mq. 5,5 a mq. 8,5	1,90	0,00
oltre mq. 8,5 per 1mq.	2,28	0,00
Pubblicità per conto proprio su veicoli d'impresa superiori     30 q senza rimorchio.	5,00	0,00
con rimorchio si raddoppia		
ubblicità per conto proprio su veicoli d'impresa inferiori a 30 senza rimorchio	3,40	0,00
ubblicità per conto proprio su veicoli d'impresa inferiori a 30 con rimorchio si raddoppia		
3) Preinsegne	0,76	
4) Pubblicità dinamica o itinerante (camion vela) come al unto 20		
5) Impianto pubblicitario a messaggio variabile	2,20	0,00
6) Volantinaggio per persona a giorno		0,15
7) Pubblicità fonica per postazione a giorno		0,50
8) Pubblicità effettuata con striscioni per ogni periodo di 15 g o frazione per mq		0,60
9) Pubblicità realizzata con aeromobili a giorno		3,40
D) Pubblicità realizzata con palloni frenati e simili a giorno		1,70
1) Pubblicità realizzata con proiezioni al giorno		0,15
2) Pubblicità in vetrina	0,80	
3) Altre forme di occupazione o di esposizione pubblicitaria	0,80	
4) Manifesto 70 x 100 – 100 x 70 commissioni inferiori a 50	-,	1,75
ogli maggiorazione del 50% 5 Manifesto 100 x 140 – 140 x 100		F.00
		5,00
6) Manifesto 300 x 200 costituiti da otto fogli fino a 12 fogli er ogni foglio 70x100		2,60
7) Manifesto 600 x 300 costituito da oltre 12 fogli 70x100 per ogni foglio		3,50

#### **ELENCO TARIFFE COMUNE DI COLOBRARO**

## (Classe V)

# "ICP" Imposta Comunale Pubblicità Ordinaria Annuale (art. 12/15 D.Lvo 507 /1993)

Pubblicità normale - non luminosa (insegne, cartelli, indicazioni stradale pubblicitari, locandine, targhe, stendardi, decalcomanie adesive, pubblicità all'interno e all'esterno dei veicoli, striscioni)

€ 11,36 al mq

Per la pubblicità non superiore a 3 mesi, si applica per ogni mese una tariffa pari al 1/10 di quella ordinaria € 1,14 al mq

Maggiorazione del 50% - per pubblicità non luminosa con superficie compresa tra mq. 5,5 e 8,5; Maggiorazione del 100% - per pubblicità non luminosa con superficie superiore a 8,5 mq;

Pubblicità Luminosa (Art. 14 D.Lvo 507/1993):

Maggiorazione del 100% - per pubblicità luminosa con superficie compresa tra mq. 5,5 e 8,5;

Maggiorazione del 200% - per pubblicità luminosa con superficie superiore a 8,5 mq;

## Pubblicità effettuata con/su veicoli di proprietà dell'impresa (Art. 13 D.Lvo 507 /1993):

CATEGORIA	P. PORTAT	ALTRI	
	Sup. 3000 kg	Inf. 3000 kg	22.01.580
Autoveicoli	74,37	49,58	
Motoveicoli e altri non ricompensi nella precedente categoria			24,79
Veicoli con rimorchio	148,74	99,16	49,58

## "DPA" - Diritto Pubbliche Affissioni (Art. 19 D.Lvo 507 /1993)

## Manifesti 70x100

Manifesti di dimensioni fino a 70x100, (50x70 -70x100) per i primi 10 giorni

Per commissioni inferiori a 50 manifesti

Per manifesti costituiti da 8 a 12 fogli

Per manifesti costituiti da oltre 12 fogli

Per ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione

€ 1,03 cad.

maggiorazione del 50%

maggiorazione del 50%

maggiorazione del 100%

maggiorazione € 0,31

#### Manifesti 100x140

Manifesti di dimensioni 70X100 x2 per i primi 10 giorni € 2,06 cad.

Per commissioni inferiori a 50 manifesti maggiorazione del 50%

Per ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione maggiorazione di € 0,31

NB: Diritto d'urgenza: € 25,82 si ha quando la data del pagamento e l'uscita corrispondono, o comunque non passi l'arco temporale delle 48 h.

## Riduzione del SO% (Art. 20 D.Lvo 507/1993):

- Associazioni no profit;
- Funebri (solo decessi);
- Associazioni religiose;
- Associazioni sindacali;
- Partiti politici;
- Enti pubblici;
- Ogni ente senza scopo di lucro.

#### Poster 3x2

Sino a 10 giorni € 16,48 Sino a 14 giorni € 18,96

Per ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione maggiorazione di €,50/0,31

Poster 4	
POSTOR O	W #

## Poster 4x3

Sino a 10 giorni € 32,92 Sino a 14 giorni € 37,92

## Poster 6x3

Sino a 10 giorni € 61,80 Sino a 14 giorni € 69,24

Per ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione maggiorazione di €,50/0,31

A) Locandine € 1,14 cad. per 30 giorni

(affissioni in locali pubblici)

B) Volantinaggio € 2,07 cad. a giorno x persona

(Art. 15, comma 4, D.Lvo 507/1993)

C) Striscione € 11,36 cad. per 15 giorni

D) Altoparlanti € 6,20 cad. al giorno

(Art. 15, comma 5, D.Lvo 507/1993)

E) Palloni frenati e simili € 49,58 al giorno

(Art. 15, comma 3, D.Lvo 507/1993)